

AVVISO

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI E LE IMPORTAZIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Roma, 22 maggio 2020. Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, all'articolo 124, stabilisce la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per effetto delle previsioni di cui al suddetto articolo 124, comma 1, a decorrere dal 19 maggio 2020, rientrano nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al D.P.R. n. 633/1972 anche i <<*Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo*>>. La suddetta Tabella elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento.

Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via transitoria, il comma 2 ha previsto un regime di maggior favore secondo cui le cessioni dei beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni.

Pertanto, in applicazione del combinato disposto del suddetto articolo 124, comma 2 e dell'articolo 68, comma 1 lettera c), dello D.P.R. 633/72, le importazioni dei suddetti beni effettuate sino al 31 dicembre 2020 sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta ove fosse stata pagata.